

Whistleblowing Policy

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Riferimenti normativi

Legge Anticorruzione n.190/2012 (individua nel RPTC il referente della segnalazione all'interno dell'Ente)
Legge n.179/2017, ha introdotto le *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, il cosiddetto **whistleblowing**.

D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Linee guida di ANAC relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

La normativa in vigore richiede l'utilizzo di un canale informatico dedicato che garantisca, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza e l'anonimato dell'identità del segnalante, nonché del contenuto oggetto della segnalazione.

2. Chi può effettuare una segnalazione

Le procedure di whistleblowing mirano a facilitare e incoraggiare la segnalazione di illeciti, nell'interesse dell'integrità dell'Ente, da parte di chiunque ne venga a conoscenza nell'ambito lavorativo. L'obiettivo è garantire la tutela di coloro che riferiscono condotte illecite o irregolarità riferite all'organizzazione.

Possano effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti nonché soggetti che a vario titolo interagiscono con l'Ente.

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

3. Cosa può e non può essere segnalato

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai svariati settori indicati nella normativa;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Cosa NON può essere segnalato:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- infine, le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti, è coadiuvato da un gruppo di supporto specificatamente nominato in atto interno. Il RPCT gestisce il dialogo con il segnalante, anche durante le fasi di verifica, e conduce l'accertamento delle informazioni ricevute, coinvolgendo, se necessario, altri uffici dell'organizzazione.

5. I canali per le segnalazioni

Per quanto riguarda le segnalazioni, in forma scritta, l'Ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, basata sul software open-source GlobaLeaks, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma garantisce la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti coinvolti e del contenuto della stessa.

Il sistema guida il segnalante tramite un questionario strutturato e, al termine, fornisce un codice univoco di 16 cifre per accedere e gestire la segnalazione in modo anonimo e sicuro.

Per le segnalazioni in forma orale, è possibile richiedere un incontro con il soggetto ricevente. In questo caso, la segnalazione viene verbalizzata e firmata dal segnalante. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

6. Riservatezza e anonimato

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo che la rilevazione sia indispensabile ai fini del diritto di difesa in un procedimento giudiziario ordinario o contabile. Le segnalazioni e i relativi atti di accertamento sono esclusi dal diritto di accesso previsto dalla normativa in materia di trasparenza e accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati. La riservatezza e l'anonimato sono tutelati mediante strumenti tecnologici adeguati, come la piattaforma crittografata, nonché misure organizzate idonee a limitare la circolazione delle informazioni solo al personale autorizzato come il protocollo riservato.

7. La gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le segnalazioni contengono dati personali, i quali possono essere trattati e conservati solo per il tempo necessario al trattamento come indicato nell'Informativa "Segnalazione Condotte Illecite".

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

8. Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione, indicata come presunta responsabile del sospetto di illecito, beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e delle altre persone coinvolte, la procedura garantisce la protezione del segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione.

9. Sanzioni

Il [Decreto Legislativo n.24/2023](#) prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Sono, altresì, sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

10. Canale esterno per le segnalazioni

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche [segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione](#).

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.